

Edizione di venerdì 6 febbraio 2015

IVA

[Tra pochi giorni a regime le nuove regole per gli esportatori abituali](#)

di **Sergio Pellegrino**

ACCERTAMENTO

[Contribuenti forfettari al rebus accertamento](#)

di **Maurizio Tozzi**

BILANCIO

[Il nuovo OIC 29: la correzione di errori](#)

di **Federica Furlani**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Il leasing nella scissione: criticità e soluzioni](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IVA

[Cessioni di pallet in reverse charge](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[La Forza Rossa](#)

di **Chicco Rossi**

IVA

Tra pochi giorni a regime le nuove regole per gli esportatori abituali

di **Sergio Pellegrino**

Ancora pochi giorni e il **regime degli acquisti degli esportatori abituali**, così come lo conoscevamo prima delle modifiche apportate dal **decreto semplificazioni**, andrà definitivamente in soffitta.

Termina infatti il prossimo mercoledì 11 febbraio il regime transitorio previsto dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014](#).

Il decreto semplificazioni prevedeva che le nuove regole si rendessero applicabili **a partire dal 1° gennaio 2015**, ma, dopo un parto tribolato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 12 dicembre.

Di conseguenza il provvedimento direttoriale, rilasciato con grande tempismo, nonostante i 90 giorni concessi dalla norma (e qui va un plauso all'Agenzia), ha dovuto necessariamente prevedere un'**entrata in vigore obbligatoria differita** rispetto al termine originario. Questo al fine di "coprire" il periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione che lo Statuto dei diritti dei contribuenti pretende venga rispettato prima di imporre un nuovo adempimento.

La maggior parte degli esportatori abituali hanno rinunciato ad applicare durante il periodo transitorio il nuovo regime, preferendo continuare nel "solco della tradizione", **con l'invio ai propri fornitori e prestatori delle lettere di intento in forma cartacea**, come sin qui avvenuto.

Sino al prossimo 11 febbraio, i soggetti che ricevono le lettere di intento possono procedere con l'effettuazione dell'operazione **senza applicazione dell'imposta** e senza dover attivare i meccanismi di controllo previsti dalla nuova procedura.

In occasione della videoconferenza di Italia Oggi, le Entrate hanno avuto modo di precisare, come era comunque desumibile dal provvedimento direttoriale, che, a differenza di quanto avveniva nel previgente regime, cessato lo scorso 31 dicembre, **i dati delle dichiarazioni di intento ricevute durante il periodo transitorio non devono essere trasmessi dai fornitori e prestatori all'Agenzia**.

Ma che cosa succede a partire dal prossimo 12 febbraio?

A questo punto le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni divengono obbligatorie

per tutti e quindi **dovrà essere seguita necessariamente la nuova procedura**, anche in presenza di lettere di intento già inviate dagli esportatori abituali ai loro fornitori e prestatori.

Il provvedimento direttoriale prevede infatti che, per le dichiarazioni di intento che non hanno ancora esaurito la loro efficacia, **l'esportatore abituale debba trasmettere i relativi dati telematicamente all'Agenzia, ottenendo "in cambio" la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.**

Lettera d'intento e ricevuta telematica vanno quindi consegnate al **fornitore, che deve verificare la veridicità di quest'ultima**, utilizzando l'apposita *utility* resa disponibile sul sito delle Entrate, pena l'applicazione della sanzione del 100% al 200% dell'imposta non applicata qualora sorgano problemi.

Alla luce della prossima scadenza è quindi opportuno che gli esportatori abituali effettuino **quanto prima** la comunicazione dei dati all'Agenzia **per poter continuare a beneficiare della sospensione d'imposta, senza soluzione di continuità, anche in relazione alle dichiarazioni di intento precedentemente inviate** (non vanno invece comunicate quelle che hanno esaurito la loro funzione, come ad esempio nel caso di lettere d'intento trasmesse in relazione ad una singola operazione).

Guardando la problematica **dal punto di vista dei fornitori e dei prestatori** degli esportatori abituali, questi devono fare attenzione a modificare le proprie abitudini a partire dal prossimo 12 febbraio, **non potendo più procedere all'effettuazione delle operazioni se non dopo avere operato le verifiche richieste dalla nuova disposizione.**

ACCERTAMENTO

Contribuenti forfettari al rebus accertamento

di **Maurizio Tozzi**

Per il nuovo regime forfettario si ripropongono le considerazioni già conosciute in occasione dell'introduzione del regime dei minimi relativamente al “**rischio**” accertamento e alle connesse implicazioni, attesa la previsione di una disposizione sostanzialmente analoga. Oltre infatti all'evidente “fastidio” degli importi contestati, il problema ulteriore si concretizza in ordine alle **conseguenze sulle annualità successive** in cui magari il contribuente ha continuato ad applicare il regime agevolato. Le questioni sono diverse e peraltro non hanno mai visto un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria nel passato, riproponendosi anche nel nuovo sistema con ulteriori particolarità.

Stante al tenore letterale della disposizione, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, il comma 74 della Legge di Stabilità prevede l'applicazione, per quanto compatibili, **delle ordinarie disposizioni** in materia di imposte dirette, Iva e Irap. Inoltre è prevista, sulla falsariga di quanto avviene con gli studi di settore, una maggiorazione delle ordinarie sanzioni applicabili nel caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti forfettari, in relazione ai requisiti e alle condizioni per l'accesso al regime; infatti, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite **sono aumentate del 10 per cento** se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Infine il comma 74 testualmente recita: *“Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”*.

In termini pratici, se **a seguito di accertamento** dovesse essere conclamata l'assenza di una delle condizioni di accesso (limite dei ricavi/compensi, plafond dei beni strumentali, soglia di costo del lavoro e prevalenza dell'attività svolta), o la presenza di una causa ostativa (ad esempio, la partecipazione in un soggetto trasparente), si determina la **fuoriuscita dal regime nell'anno successivo**.

La tematica si offre a diverse considerazioni, le principali delle quali riguardano:

- l'effettiva fuoriuscita dal regime forfettario;
- l'eventualità di una fuoriuscita “immediata”;
- le modalità accertative utilizzate;
- le conseguenze sanzionatorie.

Il primo problema si pone in riferimento al **momento** in cui l'accertamento si considera “definitivo”. In effetti, a voler essere rigorosi, per **accertamento definitivo** dovrebbe intendersi

l'accertamento divenuto tale a seguito di adesione, mancata impugnazione o passaggio in giudicato della sentenza: il rischio di una simile interpretazione è che la definitività si raggiunga molto in là nel tempo e che sia interessato dalla cessazione del regime forfettario un anno, magari, non più accertabile. Ad esempio, se un contribuente accede nel regime nel 2015 e viene accertato nel 2018 per l'anno 2014 con constatazione del superamento della soglia di ricavi, tale accertamento potrebbe essere oggetto di contenzioso con passaggio in giudicato solo nel 2021. A questo punto, stante la norma, il contribuente sarebbe fuori dal sistema forfettario per il 2015, ma tale annualità non sarebbe più accertabile (il termine dell'accertamento per il 2015, infatti, scade il 31 dicembre 2020).

Le implicazioni sembrano essere due:

- anzitutto è **presumibile che per definitività dell'accertamento si intenda notifica dell'atto**;
- in secondo luogo, è altrettanto presumibile che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro gli ordinari termini d'accertamento, a **contestare le annualità successive** in cui il regime forfettario non è operativo.

Ciò posto, deve chiedersi se sussiste l'ipotesi di **fuoriuscita immediata** dal regime.

Per quanto concerne il parametro dei **ricavi/compensi**, tale possibilità è **totalmente scongiurata** dalle scelte del Legislatore, che anche nella disposizione riferita all'accertamento non ha riprodotto le analoghe previsioni del regime dei minimi circa il superamento della fatidica soglia del 50%: ne deriva che il sistema forfettario, in relazione ai ricavi/compensi, cessa sempre l'anno successivo. **Lo stesso** dicasi **per le ulteriori condizioni di accesso**, che devono essere sempre verificate nell'anno antecedente: ad esempio, se nell'anno X dovessero essere accertati beni strumentali di importo superiore a 20 mila euro, la fuoriuscita dal regime si registra comunque nell'anno X+1.

Diverse invece appaiono le **conclusioni** nel caso in cui sia constatata la **sussistenza di una causa di esclusione**.

Al riguardo la scelta del Legislatore è stata infelice, dato che si continua ad affermare che la causa di esclusione **determina la fuoriuscita dall'anno successivo**. Invero, anche in occasione dei minimi, **l'Amministrazione finanziaria ebbe modo di precisare che la causa di esclusione non deve coesistere all'interno del medesimo periodo d'imposta con il regime agevolato** e tale conclusione appare ancora più forte nel sistema forfettario, laddove nell'illustrare la disposizione è esplicitato che la causa ostativa può essere rimossa anche nello stesso periodo d'imposta prima di accedere al regime agevolato. La conclusione pacifica, dunque, è che la causa di esclusione non può coesistere con il regime forfettario: ne deriva che se a seguito di un accertamento dovesse essere conclamata la sussistenza di una causa di esclusione, si determina una **fuoriuscita immediata dal sistema**, che in realtà non avrebbe mai potuto essere applicato.

La fuoriuscita dal regime (sia dall'anno successivo che immediata) a seguito di accertamento porta poi ad un terzo problema da non sottovalutare: non si tratta di una uscita "meditata" e gestita, bensì di una fuoriuscita postuma con **conseguenze del tutto innovative** rispetto ai comportamenti assunti.

Nel regime, giusto per sintetizzare, è stato applicato il criterio di cassa e soprattutto l'Iva, di fatto, non è esistita. Inoltre il reddito ha subito una determinazione forfettaria, con assenza dei componenti negativi. Gli interrogativi sono molteplici. Ad esempio, continua ad applicarsi il regime di cassa? Come viene accertato il maggior reddito? E l'Iva? Non sono domande di poco conto, essendo sufficiente pensare alla circostanza che nel regime i costi non esistono.

Una volta determinata la necessità di applicare il regime ordinario di tassazione, è lecito chiedersi se saranno **riconosciuti** (come sembra pacifico) **tutti i costi documentati**, oltre che ripresi quelli "interrotti" (in primo luogo gli ammortamenti), così come sembrerebbero applicabili le detrazioni previste per le attività svolte. Sul fronte IVA, invece, si ritiene che in relazione ai componenti negativi sia riconoscibile **la detrazione dell'imposta a credito**. Ed infine, dovrebbero tornare applicabili anche gli studi di settore e i parametri. Insomma, un caos di non poco conto.

Tutto questo, peraltro, in stretta connessione all'ultima problematica: **l'irrogazione delle sanzioni**.

Il comma 74 sul tema è esattamente speculare a quanto era stato previsto per il regime dei minimi. Sul punto, la C.M. n.73/E/2007 ebbe modo di precisare che la **maggiorazione delle sanzioni scatta** anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il **venir meno dei requisiti** per continuare ad utilizzare il regime e **sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato**: nel nuovo sistema forfettario una simile conclusione non è di scarso rilievo, posto che il superamento del 10% del reddito dichiarato potrebbe essere una conseguenza automatica dell'eliminazione del sistema forfettario. Si pensi ad un professionista: con compensi pari a 10 mila euro, il reddito è di 7.800,00 euro. In assenza di costi, il solo disconoscimento del metodo forfettario porta il reddito a 10 mila euro, con il conseguente superamento del 10% del reddito dichiarato. **È evidente pertanto che le sanzioni maggiorate sono davvero dietro l'angolo.**

BILANCIO

Il nuovo OIC 29: la correzione di errori

di **Federica Furlani**

Con riferimento al nuovo OIC 29, in un precedente articolo abbiamo trattato il tema del **cambiamento di principi contabili** (F. Furlani, "[OIC 29: il cambiamento di principi contabili](#)" del 20.01.2015).

In questo intervento ci occuperemo della **correzione di errori**: può infatti succedere, sia nel corso dell'esercizio, che in fase di redazione del bilancio di esercizio, che vengano effettuati errori nelle rilevazioni contabili.

In **assenza** di specifiche indicazioni da parte del **codice civile** circa il trattamento da riservare agli errori contabili, di questa fattispecie si occupa l'OIC 29, nella versione licenziata nel 2014.

La nuova versione del principio contabile definisce errore contabile una **rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa**.

Si commette pertanto un errore quando **non si applica o si applica in modo improprio un principio contabile** pur avendo a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per la corretta applicazione.

Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile, fattispecie pertanto diverse da quelle relative ai cambiamenti di stime o di principi contabili, dalle quali gli errori si distinguono.

L'OIC 29, nella nuova versione aggiornata, non contiene più la distinzione tra errori determinanti e non, ma distingue tra errori marginali o addirittura irrilevanti e quelli che invece **arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio al postulato della rappresentazione veritiera e corretta**.

Viene rilevata inoltre l'impossibilità di definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore, per stabilire quando arrechi o meno tale pregiudizio, perché diverse sono le variabili in gioco: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo e altri che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi.

Ad esempio, un mero errore di calcolo relativamente modesto, commesso nell'iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità sia una condizione essenziale di un contratto, il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l'impresa.

In ogni caso, quando si verifica un errore, questo **va rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento**. Chiaramente, se viene rilevato prima della chiusura dell'esercizio non ci sono particolari problematiche da gestire: basterà annullare o correggere la scrittura contabile originaria.

Se invece **l'errore è individuato dopo la chiusura dell'esercizio**, la correzione si effettua in quello in corso modificando la voce patrimoniale interessata, e imputando come contropartita un provento od un onere da classificarsi tra i **componenti straordinari** alla voce "*E) Proventi ed oneri straordinari*" (E20 e E21) creando la sottovoce "*componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*".

Vi sono tuttavia dei casi in cui le correzioni riguardano errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico: in tali fattispecie la correzione non avrà come contropartita il conto economico, ma il **patrimonio netto** nelle sue corrispondenti voci.

E' il caso, ad esempio, di errori compiuti nel rilevare la rivalutazione iniziale di una immobilizzazione eseguita a seguito di leggi speciali, la cui correzione troverà contropartita nella relativa *Riserva di rivalutazione*; o il caso di correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento o fusione, che troveranno contropartita nella voce differenza di conferimento o fusione.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella **nota integrativa**, nel caso di correzione di errori, nel fornire l'informativa di cui all'art. 2427, comma 1, Cod Civ., al punto 13) "la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia "apprezzabile", andrà illustrata:

- la natura dell'errore commesso;
- l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e l'ammontare della stessa con riferimento agli esercizi precedenti inficiati dagli errori rilevati, qualora determinabile.

Inoltre per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, andrà indicato l'importo corretto della voce corrispondente del precedente esercizio.

Per approfondire le problematiche dei nuovi principi contabili sul bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il leasing nella scissione: criticità e soluzioni

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Uno dei temi che verranno affrontati nel corso sulle **riorganizzazioni societarie** è quello della **scissione societaria**.

Si tratta di un'operazione estremamente insidiosa, da un lato perché potenzialmente elusiva, dall'altro perché presenta una serie di **rischi** e di **criticità di natura contabile** che possono rendere difficile l'implementazione della stessa.

Un caso che affronteremo è proprio la **scissione** avente ad oggetto **contratti di leasing** di natura immobiliare o non immobiliare. Va innanzitutto premesso come il contratto di leasing possa essere attribuito alla società beneficiaria e come tale assegnazione rimanga nell'alveo della **neutralità fiscale**.

Infatti, il parere del **Comitato consultivo** per le **norme antielusive** n. 16 del 20.10.2003, sostenne la natura realizzativa di tale attribuzione, ma lo stesso fu successivamente superato dal parere n. 27 del 27.10.2004 nel quale fu sancita la **neutralità fiscale** dell'operazione.

Si deve inoltre ricordare come sussista un principio immanente nel sistema, peraltro sancito dalla **R.M. n. 150/E/2009**, secondo cui la **neutralità** è garantita, a condizione che i **beni** permangano nella **sfera d'impresa** commerciale.

Pertanto, qualora il contratto di leasing fosse attribuito a una **società semplice**, si genererebbe il **realizzo** di una **sopravvenienza attiva** in base all'art. 88, comma 5, del Tuir.

Al di là di queste questioni attinenti alla sfera fiscale del contratto, si deve evidenziare come questo tipo di scissioni presenti **complicazioni** anche di **tipo contabile**, in quanto il **contratto di leasing** generalmente, non assume rilevanza in capo alla società, poiché **non trova espressione nello stato patrimoniale**. Infatti, trascurando i conti d'ordine, si deve rilevare come l'unica manifestazione contabile dello stesso sia rappresentata dal **risconto attivo** del **maxicanone**.

Si tratta, tuttavia, di una posta che **non ha alcuna connessione – in termini di valore – con il bene** oggetto del leasing, in quanto il risconto attivo potrebbe benissimo mancare, nell'ipotesi in cui non sia previsto un maxi canone iniziale.

Inoltre, il suo ammontare dipende dal momento in cui ci collochiamo nel contesto della **durata del contratto**: tendenzialmente il suo valore contabile tende a decrescere con l'avvicinarsi del momento del riscatto, per cui tanto **più basso** è il **risconto**, tanto **più alto** è tendenzialmente il

valore del contratto di leasing, in quanto le rate da pagare, oltre al prezzo di riscatto, si stanno “assottigliando”.

Una scissione societaria dove nel progetto è data chiara indicazione dei contratti che passano alla beneficiaria potrebbe presentare **problemi** nella fase di **implementazione concreta** della stessa, perché a fronte di questi contratti – che transitano alla società beneficiaria – potrebbe **non corrispondere alcuna posta dell'attivo**: in tali situazioni la società beneficiaria non è in grado di scrivere un valore a fronte del capitale sociale indicato nel progetto depositato nel Registro delle Imprese.

Questi aspetti, come molti altri, devono essere attentamente valutati in sede di redazione del progetto. E' indispensabile predisporre un'**accurata situazione patrimoniale**, nonostante vi siano varie ed opportune soluzioni per esserne esonerati. Un conto è allegarla al progetto, un conto è prepararla per un proprio utilizzo interno, al fine di evitare di “*incorrere in un infortunio evitabile*”.

IVA

Cessioni di pallet in reverse charge

di **Alessandro Bonuzzi**

A decorrere dallo scorso 1° gennaio, le **cessioni di bancali in legno usati effettuate da imprese nei confronti di altro soggetto passivo** devono essere fatturate con applicazione del **meccanismo dell'inversione contabile**, senza quindi che il cedente addebiti l'Iva in fattura e con l'indicazione nel documento dell'annotazione "inversione contabile".

Il **comma 629 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2015** ha ampliato infatti l'ambito di applicazione del meccanismo del *reverse charge*: l'intento è quello di limitare le frodi Iva in settori considerati "rischiosi".

La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile in relazione a specifici beni e servizi, a condizione che gli Stati stessi ne diano comunicazione al Comitato Iva e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicabilità della misura, al tipo e alle caratteristiche della frode.

Tra le varie modifiche apportate vi è appunto quella relativa all'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, nel quale, accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (*cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica*), è stato inserito il riferimento ai "*bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*".

Pertanto il meccanismo dell'inversione diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet

- effettuate **in Italia** a partire **dal 01.01.2015**;
- aventi ad oggetti **bancali usati**;
- da parte di **soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali**.

Quindi, per tali tipologie di operazioni il cedente, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con **l'annotazione obbligatoria "inversione contabile" e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972)**.

Dal canto suo il soggetto acquirente deve:

- integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotare il documento integrato nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;

- annotare lo stesso documento anche nel registro degli acquisti per beneficiare della detrazione.

Si tratta di una modifica che ha un **rilevante impatto in termini operativi**: questo alla luce del fatto che sono numerose le imprese che, una volta utilizzati i bancali in legno ricevuti contestualmente all'acquisto della merce, si trovano a doverli smaltire e quindi a venderli ad altre imprese che si occupano del riciclo

Va precisato però che **l'inversione contabile non "scatta" quando il bancale viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata**: qui l'operazione è accessoria rispetto alla cessione principale e si applica pertanto il disposto dell'art. 12 del decreto IVA.

Da ultimo è opportuno rammentare il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di mancata "attivazione" del meccanismo dell'inversione contabile.

Anche nel caso in cui **l'imposta sia stata assolta, ma irregolarmente**, e non vi sia dunque un danno erariale, vi è comunque una **sanzione pari al 3% dell'imposta**, che vede solidalmente responsabili i due contraenti.

Quando invece l'imposta non viene assolta, **la sanzione va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%** del suo ammontare.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La Forca Rossa

di **Chicco Rossi**

Ore 8,30 di una domenica come un'altra.

Preparo le
pelli di foca da mettere sui
Movement nuovi, siamo a
-12° e a
- 700 metri di dislivello.

Ci troviamo tra la
Marmolada – il ghiacciaio che domina incontrastato le Dolomiti – e il
Passo di San
Pellegrino (lunga vita al direttore), a due passi dal Fuciade.

Destinazione la
Forca Rossa, vicina di casa di
Cima Uomo.

Ma riavvolgiamo la pellicola e torniamo al venerdì culinario a
Malga Roncac con vista panoramica spettacolare sulla perla delle Dolomiti:
Moena.

La
malga si trova immersa nei
boschi che piano piano salgono fino al
Catinaccio, il
Rosengarten, dove si trovava il
giardino di rose del
Re Laurino che secondo una prima versione era il re del
popolo di
nani che scavando nella roccia delle montagne, trovava cristalli, oro e argento. Oltre a queste
ricchezze possedeva due
armi magiche: una
cintura che gli dava la forza pari a quella di 12 uomini e una
cappa che lo rendeva invisibile.

Una seconda versione, invece, egli era un sovrano saggio e buono. La

figlia di questi, la bellissima principessa
Ladina, aveva un enorme
campo di rose che curava assieme al padre.

Ma torniamo alla realtà: l'entrata della malga, immersa nella neve, è illuminata da candele che danno un tocco di
romanticismo che non guasta mai. L'interno è veramente
piccolo (quindi si consiglia vivamente la prenotazione), i tavoli non saranno più di
sei a cui si aggiungono i
due della veranda da cui si domina la valle sottostante.

D'obbligo è l'entrée a base di
speck di produzione propria e ovviamente dei sublimi
formaggi accompagnati da una
salsa alle
cipolle e
mele e un'altra alle
cipolle rosse, con chiusura di g di
Roncac.

Per il
secondo è difficile scappare da uno splendido
uova,
speck e
patate, servito in una padella che rende il piatto veramente familiare. Lo speck è
rosolato al punto giusto da
croccare sotto i denti, per poi sciogliersi esplodendo in tutti i sapori che riempiono la bocca. L'
uovo è cotto al punto giusto di modo che il semplice contatto con i
rebbi della forchetta è il via libero all'
eruzione del tuorlo verso la
sublimazione con le
patate.

Ad accompagnare questo piatto che sembra semplice ma che proprio per questo deve essere perfetto, un
pinot
nero
Riserva
2011 della cantina
St. Michael di Appiano.

Dal colore
rosso tendente al
granato nei lati del bicchiere, all'olfatto si presenta complesso ed

evoluto. Sentori di
spezie dolci e
amarene stramature. In bocca sorprende l'armonia, la
morbidezza con tannini levigati e la mineralità. Chiusura lunga.

E per
dolce? Basta il nome: un monumentale
Kaiserschmarrn.



Tutti a letto perché il giorno dopo ci
aspetta il

Belvedere, uno dei balconi più spettacolari delle Dolomiti da dove lo sguardo può sconfinare
su quello che ricordiamolo, è un patrimonio dell'

Unesco e, a ragione veduta, rappresenta la catena montuosa più bella del mondo.

Qui le piste sono larghe e soleggiate e quindi, per i più arditi, si può sempre prendere la
strada per

Arabba e per la mitica

Porta Vescovo con le sue pendenze e i suoi tratti ghiacciati.



Al ritorno tutti fermi al Rifugio
Fredarola dove, comodamente seduti su una terrazza che offre un panorama mozzafiato ci
aspetta una splendida

fiorentina cotta alla brace nel camino a vista che rende il tutto una splendida chiusura per una
grande giornata di sci.

Ad accompagnare la

chianina rigorosamente al
sangue, le immancabili
patate
arrosato e da
bere?

Rigorosamente
acqua, ci aspetta la discesa fino a Canazei!

E quindi siamo arrivati alle 8,30 di una domenica come un'altra quando si parte per un sentiero che

dolcemente si
inerpica per i
boschi, per poi arrivare nella
Val Fredda con i suoi deliziosi
casoni che velocemente ci lasciamo alle spalle per procedere lungo la
Via dei Pastori n. 1 verso la
Forca

Rossa, nostro obiettivo situato a 2.490 metri. Arrivati in cima, il tempo di un buon tè caldo, prepariamo gli sci e giù per la polvere disegnando splendide curve nella solitudine.

Questo è sciare. In men che non si dica si viene catapultati fino al

Flora
alpina dove, dopo un divertente giro sugli slittini ci aspettano dei buonissimi
casonsei al burro fuso o, in alternativa, dei
canederli in
brodo.

A seguire
tomini ai ferri con
riduzione di
aceto
balsamico e insalatina di
prosciutto di
cervo.

Non ci resta che riprendere la strada di casa, e passando in sequenza il

Col Margherita, il passo
San Pellegrino, il
Lusia e il

Latemar 2000, ci si rende conto che la fatica (nemmeno troppa) di una gita di sci di alpinismo vale molto più di un biglietto per una ordinaria affollata domenica di sci sulle pur sempre belle piste del Trentino.